

# Istanza di rilascio dell'autorizzazione unica finalizzata alla realizzazione di un impianto (fotovoltaico) e silenzio della P.A.

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 24 gennaio 2022, n. 223 - Savasta, pres.; Buonomo, est. - *Omissis* S.r.l. (avv. Bonaventura Lo Duca) c. Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente (Avv. distr. Stato).

## **Ambiente - Istanza di rilascio dell'autorizzazione unica finalizzata alla realizzazione di un impianto (fotovoltaico) di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili - Silenzio della P.A.**

(*Omissis*)

### FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato l'11.10.2021 e depositato il 14.10.2021, l'impresa ricorrente impugna il silenzio inadempienza formatosi, per il decorso dei termini di cui al combinato disposto dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 2 della l. n. 7/2019, dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 e dell'art. 26 del d. lgs. n. 152/2006, in ordine all'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica finalizzata alla realizzazione di un impianto (fotovoltaico) di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, chiedendo dichiararsi il conseguente obbligo di provvedere, ex artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

2. Parte ricorrente, impresa attiva nel mercato della progettazione e realizzazione di impianti industriali e civili e di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, ha progettato, unitamente a tutte le relative opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili, la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di kW 4.698,00, presso la -OMISSIS-, NCT al foglio di mappa A/172, part. 51-758-907.

In data 27.1.2020, l'odierna ricorrente, rivolgendosi ai competenti uffici del Dipartimento dell'Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica diretta alla realizzazione del progetto e, contestualmente, all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente (o per brevità ARTA), istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 152/2006.

In data 10.3.2020, conformemente alle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 10459/2020 del Dipartimento dell'Energia – Servizio 3 – Autorizzazioni in data 17.2.2021, la società istante, ha provveduto ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza come da check list pubblicata sul sito web dell'Amministrazione regionale.

Medio tempore, in data 4.3.2020, il Dipartimento regionale dell'Ambiente, verificata la completezza della documentazione e l'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 91 del l.reg. n. 9/2015, ha comunicato a tutti gli Enti interessati la procedibilità dell'istanza di avvio del procedimento di assoggettabilità a VIA, provvedendo a pubblicare tutta la documentazione di progetto. Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione procedente ha comunicato la decorrenza dei termini di cui all'art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 per la presentazione delle osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione è, tuttavia, rimasta silente.

In data 21.1.2021, l'istanza di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è stata integrata con nuovo avviso al pubblico al fine di dar conto di alcune significative modifiche apportate al progetto concernenti, specificatamente, il tracciato dell'elettrodotto di connessione.

Ad oggi, scaduti nuovamente i termini per la presentazione delle osservazioni, l'ARTA non ha adottato alcuna determinazione in ordine al segmento procedimentale di propria competenza nell'ambito del più ampio procedimento di autorizzazione unica.

L'Amministrazione regionale è rimasta silente, non avendo provveduto ancora alla convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione come da previsione legislativa.

Nonostante i ripetuti solleciti, l'ultimo dei quali risalente al 20 agosto u.s., parte ricorrente sostiene che i procedimenti di autorizzazione unica e di verifica di assoggettabilità a VIA non hanno rispettato e non stanno rispettando i termini procedimentali specificatamente previsti dal quadro normativo e regolamentare applicabile, con evidenti ricadute sulla sua sfera giuridica, in termini di affidamento e rispetto della tempistica. Assume che il pregiudizio è ancor più grave se si considera che il provvedimento che definisce il procedimento di competenza dell'ARTA è, per espressa previsione normativa, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per il rilascio del titolo abilitativo unico per la realizzazione del progetto in oggetto. In altre parole, il silenzio serbato dell'Assessorato Territorio ed Ambiente sull'istanza di avvio del procedimento di assoggettabilità a VIA è censurabile sia in quanto tale, sia perché concorre ad aggravare l'inerzia dell'unità responsabile del procedimento di autorizzazione unica dell'Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Energia.

In diritto, ritiene integrata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 241/90, dell'art. 2 della l.r. n. 7/2019, dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 e degli artt. 19 e 26 del d. lgs. n. 152/2006, a seguito del silenzio serbato dalle due amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Assume parte ricorrente che il procedimento amministrativo sotteso all'istanza presentata, sommando i termini dei segmenti nei quali si articola, avrebbe dovuto concludersi nel termine di 180 giorni dal 27.1.2020 e quindi il 16.10.2020.

Orbene, nonostante la -OMISSIS-s.r.l. abbia presentato in data 27.1.2020 istanza di avvio del procedimento, integrata con nuovo avviso al pubblico comunicato in data 21.1.2021, non è stata né convocata ad opera del Dipartimento Energia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, né adottata alcuna decisione in ordine all'assoggettabilità a VIA da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.

Per tali ragioni, chiede:

- dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intestate, ciascuna per quanto di propria competenza: l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia della Regione Siciliana, l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana;
- dichiarare, altresì, l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, così come previsto dall'art. 2 della L. n. 241/90, ordinandosi all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia della Regione Siciliana e all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, di provvedere ex artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo;
- contestualmente, nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari in luogo delle Amministrazioni procedenti ove le stesse risultassero, com'è ragionevolmente prevedibile, ulteriormente inadempienti.

3. Si sono costituiti l'Assessorato Regionale all'energia e servizi di pubblica utilità e l'Assessorato Regionale territorio ed ambiente, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente.

4. Le parti si sono scambiate memorie in vista dell'udienza camerale del 16.12.2021, all'esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Anzitutto, l'art. 2 della L. n. 241/1990 e della L. R. n. 7/2019 prevedono il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nei termini previsti dalla legge.

In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso contra silentium deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione tutte le volte in cui la stessa violi tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1559; Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8810; Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5887). Scopo del ricorso è ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi soddisfatti atti endoprocedimentali meramente preparatori (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1476; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 8 aprile 2021, n. 371). L'obbligo di provvedere sulla istanza del privato sussiste sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 961; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 settembre 2021, n. 5695; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26 gennaio 2021, n. 237). E' stato precisato, in altri termini, che si configura un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell'azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1476; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 8 aprile 2021, n. 371; T.A.R. Sardegna, sez. I, 9 marzo 2021, n. 159). Inoltre, va rinvenuto l'obbligo di provvedere non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espressa disposizioni di legge, ma anche allorquando l'interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato a un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l'esercizio del potere amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 5 aprile 2018, n. 3808). Non va, altresì, obliato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 4 marzo 2021, n. 363; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 28 gennaio 2020, n. 388), ove, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico.

1.2. La specifica procedura autorizzativa diretta alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che prevede: "1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. .... Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ...”.

Quindi, per quanto specificatamente concerne il procedimento di autorizzazione unica, la norma prevede il termine specifico di 90 giorni per la conclusione del procedimento, comprensivo della conferenza dei servizi a cui si aggiunge il termine previsto dalla disciplina per la valutazione di impatto ambientale.

1.3. L'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 regola l'integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori, sancendo al c. 1 che: “1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista ...”.

Al riguardo, l'art. 19 dello stesso decreto, scandendo i vari passaggi del confronto tra privato e P.A., regola espressamente le modalità e i termini di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il legislatore, difatti, all'art. 19, nella versione *ratione temporis* applicabile al caso di specie, prevede che: “... 3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. 4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente. ... 6. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. 7. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. ...”.

Quindi, dal combinato disposto dei commi 4, 6 e 7 dell'art. 19 - naturalmente al netto dell'ipotesi di richiesta della P.A. di chiarimenti ed integrazioni al proponente, quale eventualità che comunque

determina una notevole dilazione temporale della procedura di valutazione d'impatto ambientale - si evince che il legislatore prevede un termine specifico di almeno 90 giorni, per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, è dato rilevare che:

- il modello procedimentale dell'autorizzazione unica, per addivenire alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, è ispirato a criteri di concentrazione, semplificazione e speditezza, assicurando così efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco;

- quanto alla scadenza del termine di 90 gg., entro il quale dovrebbe essere concluso il procedimento unico, l'art. 12 co. 4 del d.lgs. 387/2003, secondo periodo, fa salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. e vincola, comunque, il citato termine all'emissione del successivo provvedimento di V.I.A.;

- il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. non costituisce un subprocedimento all'interno della VIA, in quanto solo in caso di esito negativo è destinata a sfociare nella stessa, di cui costituisce pertanto una fase preliminare eventuale solo in senso cronologico, stante che è realizzata preventivamente, esclusivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità. La "verifica di assoggettabilità", come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, "con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale" (TAR Abruzzo 18 febbraio 2013, n. 158; TAR Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412; TAR Friuli- Venezia Giulia 9 aprile 2013, n. 233);

- il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (necessario, nel caso di specie), il provvedimento di V.I.A. e quello di autorizzazione unica sono, dunque, autonomi, pur se funzionalmente avvinti e cronologicamente collocati nella sequenza degli adempimenti da porre in essere ad opera delle Amministrazioni coinvolte;

- l'art. 26 co. 1 del d. lgs. 152/2006 prescrive che "il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA..."; la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria (Cons. St., II, 2949/2021);

- emerge, dunque, in maniera chiara la prevalenza della valutazione di impatto ambientale (sia in sede di verifica preliminare – eventuale – che in via successiva nel provvedimento vero e proprio) del progetto in questione, rispetto ad ogni altra valutazione collocata nel complesso della disciplina organizzativa e gestionale del procedimento di autorizzazione unica.

2.1. Ciò che occorre deliberare, a questo punto, è il rapporto – nell'odierna vicenda contenziosa – tra il segmento procedimentale di competenza dell'Assessorato all'energia e quello di competenza dell'Assessorato al territorio ed all'ambiente, anche alla luce del prospettato deficit di produzione documentale riferibile alla stessa parte ricorrente (cfr. memoria Avv. Stato del 23.11.2021).

Orbene, ciò che emerge in atti è che:

- parte ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta produzione della lettera di attestazione bancaria – richiesta, il -OMISSIS-, dall'Assessorato all'energia a seguito della prima istanza di avvio del procedimento del -OMISSIS— atteso che, nell'integrazione documentale del 10.03.2020, asserisce che "in merito alla lettera di attestazione bancaria...sarà inoltrata dall'istituto di credito individuato dal proponente, al dipartimento dell'energia della Regione Siciliana, nelle forme e nei

modi previsti dal D.P.R.S. n. 48/2021 e dalla direttiva assessorato energia – protocollo n. 20581 del 13/11/2019”;

- la mancata produzione della citata documentazione entro 30 gg., nella richiesta di integrazione avanzata dall’Assessorato all’energia, viene prospettata come causa di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica, ai sensi della normativa regionale vigente ivi richiamata;
- consegue, per il segmento di competenza dell’Assessorato all’energia, che la richiesta appare improcedibile, per quanto versato in atti nell’ambito del presente giudizio e confermato dalla difesa erariale;
- ciò giustificherebbe anche la mancata convocazione della conferenza di servizi, da parte dell’Assessorato “pilota”;
- a ciò si aggiunge che la società ricorrente, in data 21.1.2021, ha integrato l’istanza di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con nuovo avviso al pubblico, al fine di dar conto di alcune significative modifiche apportate al progetto concernenti, specificatamente, il tracciato dell’elettrodotto di connessione;
- quanto al segmento di competenza dell’Assessorato al territorio ed all’ambiente, al netto della dialettica procedimentale scaturita dalla presentazione del nuovo progetto del gennaio 2021, risulta in atti che il complesso degli adempimenti si è concluso in data 15.06.2021 e quindi risulterebbe spirato il termine a provvedere;
- astrattamente, con riferimento sempre al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., verrebbero in rilievo tutti i presupposti che configurano il silenzio inadempimento: a) l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento; b) l’esistenza di un obbligo a provvedere; c) l’esistenza di un interesse all’adozione dell’atto in capo al ricorrente;
- pur tuttavia, il Collegio non può far a meno di stigmatizzare – nuovamente e per quanto in atti – l’incompletezza dell’istanza originaria (-OMISSIS-) di parte ricorrente, quale causa ostativa alla procedibilità dell’istruttoria “principale”;
- consegue una imprescindibile valutazione sulla sussistenza di un obbligo a pronunciarsi in tema di “impatto ambientale” rispetto ad un procedimento di autorizzazione unica che – allo stato degli atti – appare esaurito, atteso che sono trascorsi quasi 2 anni dalla richiesta di integrazione avanzata dall’Assessorato all’energia alla società ricorrente e mai evasa;
- nella ribadita autonomia dei due segmenti procedimentali, il Collegio non può far a meno di rilevarne il collegamento funzionale e soprattutto la valenza strumentale del giudizio di compatibilità ambientale rispetto all’autorizzazione del progetto nel suo complesso;
- a ciò si aggiunge che, essendo l’oggetto del presente giudizio incentrato su un presunto comportamento silente delle amministrazioni coinvolte, non può non rilevarsi come il divieto di aggravamento del procedimento (art. 2 l. 241/90) ed il dovere di improntare i rapporti tra i privati e la P.A. ai canoni di correttezza e buona fede (art 1 l. 241/90, per come recentemente novellato) vadano lumeggiati non solo in relazione al comportamento delle amministrazioni ma anche di quello del privato istante, che lamenta un’inerzia;
- invero, nell’odierna vicenda contenziosa, sarebbe ultroneo – allo stato degli atti – richiedere all’Assessorato al territorio ed all’ambiente una pronuncia espressa, strumentale ad un procedimento “principale” in cui è la stessa parte ricorrente che ha generato un arresto infra-procedimentale mai sanato, peraltro inserito in una dialettica serrata e tempestiva tra gli interlocutori, così come versata in giudizio.

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

4. Sussistono valide ragioni per compensare le spese tra le parti, anche avuto riguardo alla particolare complessità della controversia in esame.

*(Omissis)*